

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 2023


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 031/Pres.
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 4.		Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (23R00235). Pag. 9
Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2022. (23R00292) Pag. 1		
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 5.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 033/Pres.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025. (23R00293) Pag. 1		Regolamento per l'assegnazione agli Enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale). (23R00236) Pag. 11
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 6.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 037/Pres.
Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026. (23R00294) Pag. 7		Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 in attuazione dell'articolo 12, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). (23R00237) Pag. 13
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 11.		
Legge di manutenzione della disciplina dell'organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022. (23R00234) Pag. 8		



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 69/2017. (23R00238) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2023, n. 039/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG). (23R00239) Pag. 16

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 15 settembre 2022, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (23R00264) Pag. 19

REGOLAMENTO 15 settembre 2022, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie. (23R00265) Pag. 20


REGOLAMENTO 17 ottobre 2022, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.). (23R00266) Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 aprile 2023, n. 4.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi. (23R00226) Pag. 24



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 4.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 1 del 27 luglio 2023, al Bollettino Ufficiale n. 30/2023 - Sez. Gen.)

L'ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2022

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2022, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.

Art. 2.

Approvazione del rendiconto generale e del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2022.

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2022 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 1 di questa legge.

2. Il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio finanziario 2022 è approvato nelle risultanze dell'allegato n. 2 di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 25 luglio 2023

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(Omissis).

23R00292

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025.

(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 1 del 27 luglio 2023, al Bollettino Ufficiale n. 30/2023 - Sez. Gen.)

L'ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3 (NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ DELLA REGIONE), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.


Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Anagrafe degli amministratori comunali e albo dei sindaci emeriti*). — 1. È istituita presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, l'anagrafe degli amministratori comunali.

2. A tal fine i sindaci comunicano alla giunta regionale entro giorni giorni dall'adozione dei rispettivi provvedi-



menti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti e la composizione della giunta comunale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.

3. I sindaci restituiscono la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale e assessore esterno, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato A.

4. I sindaci comunicano qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta comunale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. La comunicazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui, a seguito della cessazione dalla carica, non sia possibile effettuare la surroga.

5. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati di cui all'allegato A consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

6. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e i è inviata anche alla giunta provinciale competente per territorio.

7. Al fine di assicurare la massima trasparenza l'anagrafe è pubblicata sul sito della regione. Sul medesimo è altresì pubblicata la composizione dei consigli e delle giunte comunali. Chiunque ha il diritto di prenderne visione e di estrarre copia. Non sono oggetto di pubblicazione e di accesso civico i dati relativi al gruppo linguistico.

8. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale.»;

b) il comma 4 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in forma telematica in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.»;

c) nel comma 2-bis dell'art. 68 dopo le parole: «con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094» sono inserite le seguenti: «, fino a nuova rideterminazione con successivi atti della provincia autonoma di Bolzano.»;

d) il comma 5 dell'art. 96 è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni all'interno della stessa area o categoria da effettuarsi mediante le procedure selettive, comparative o valutative, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.»;

e) nel comma 3 all'art. 99 è aggiunto in e fine il seguente periodo: «Le convenzioni sono approvate con delibera della rispettiva giunta comunale.»;

f) dopo il comma 5 dell'art. 100 è inserito il seguente:

«5-bis. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il

concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, salva diversa previsione regolamentare o nel bando di concorso. Nel caso di scorrimento della graduatoria concorsuale da parte di altri enti ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera e-bis) e dell'art. 158-bis, il candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale rimane utilmente collocato nella graduatoria.»;

g) dopo il comma 1 dell'art. 108 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo purché di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, anche frazionabili. I periodi trascorsi in aspettativa non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.»;

h) nel comma 4 dell'art. 117 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È comunque consentito il rimborso della spesa per la nomina di un consulente tecnico di parte.»;

i) dopo il comma 2 dell'art. 118 è inserito il seguente:

«2-bis. L'art. 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali anche in caso di accertata prescrizione del reato.»;

j) dopo l'art. 135 è inserito il seguente:

«Art. 135-bis (Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano). — 1. Per uniformare la disciplina della dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale” e successive modificazioni che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e la qualifica dirigenziale del sistema pubblico provinciale, ai comuni della provincia di Bolzano si applicano le ulteriori seguenti disposizioni:

a) i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono istituire il ruolo unico della dirigenza a livello comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 127, comma 1-bis;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni sul sistema delle abilitazioni alle funzioni dirigenziali;

c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente sono ammessi coloro che hanno i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a) della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni e sono in possesso dell'attestato di bilinguismo A o C1;

d) la qualifica dirigenziale è riconosciuta in prima applicazione alle persone iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio presso i rispettivi enti alla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Restano iscritti al ruolo unico della dirigenza fino alla cessazione dal servizio, in analogia a quanto previsto dall'art. 22, comma 8, della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni;



e) le persone che sono in possesso della mera idoneità alla nomina e sono iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo hanno già esercitato funzioni dirigenziali il suddetto periodo è pari a sette anni. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico;

f) il trattamento economico delle e dei dirigenti è determinato dai contratti collettivi a livello provinciale. Esso è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Esso spetta a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti, fatti salvi i compensi per incarichi aggiuntivi, stabiliti dalla contrattazione collettiva;

g) fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo;

h) ai/alle dirigenti cui è stato revocato l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 128 non spetta più la retribuzione connessa all'incarico stesso. Rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico;

i) le dirigenti e i dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico dirigenziale senza demerito, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente cancellazione dal ruolo unico. Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico;

l) il personale dirigente, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, può essere ricollocato su richiesta con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell'anzianità maturata;

m) i comuni promuovono la mobilità della dirigenza tra loro e gli altri enti pubblici con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.»;

k) nell'art. 142, comma 3, le parole: «sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo» sono sostituite dalle seguenti: «sedi di rilevante presenza turistica»;

1) all'art. 146 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova pratica consistente nella illustrazione e redazione di un atto amministrativo e di una prova orale tra le materie indicate nel decreto previsto dall'art. 145, comma 1.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle due prove.»;

m) nell'art. 147, comma 2, le parole: «non inferiore alla settima» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore alla sesta»;

n) nell'art. 152, comma 3, lettera d), le parole: «prestato in sedi di classe diversa» sono soppresse;

o) nell'art. 153, comma 2-ter, le parole: «previste dagli articoli 149 e 150» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 149, 150 e 151»;

p) nell'art. 156, comma 2, le parole: «non inferiore alla settima» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore alla sesta»;


q) dopo il comma 4 dell'art. 162 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il segretario può chiedere, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. In tal caso al segretario spettano per il periodo di supplenza o reggenza la maggiorazione dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il comune titolare del rapporto pone a carico del comune presso cui è effettuata la supplenza o la reggenza l'onere di spesa in proporzione alle ore prestate presso quest'ultimo.»;

r) nel comma 1 dell'art. 163 dopo le parole: «, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 146» sono inserite le seguenti: «o, limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione»;

s) dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

«Art. 163-bis (Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale). — 1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretariali ai sensi dell'art. 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'eco-



nomica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o, limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare.

2. La nomina è disposta con decreto del presidente della provincia.

3. I rapporti tra gli enti sono disciplinati da una convenzione approvata dalle rispettive giunte comunali.

4. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.»;

t) dopo il comma 2 dell'art. 243 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le designazioni possono essere comunicate entro il giovedì precedente l'elezione anche mediante posta elettronica certificata al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.»;

u) il comma 4 dell'art. 247 è sostituito dal seguente:

«4. Le elezioni si terranno nel primo turno elettorale utile previsto dall'art. 217.»;

v) l'allegato A scheda anagrafica di cui all'art. 48 è sostituito dal nuovo allegato A.

2. La nuova disciplina recata dall'art. 48, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni come introdotta dal comma 1, lettera a) e lettera v), si applica ai comuni i cui organi sono rinnovati a decorrere dalle elezioni comunali del 2024. Per i comuni i cui organi saranno rinnovati nel turno elettorale generale 2025 continuano ad applicarsi fino ad allora l'articolo 48 e l'allegato A della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1, lettera f), si applica alle graduatorie dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. La modifica recata dal comma 1, lettera l), si applica ai corsi abilitanti indetti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, concernente «Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori» e successive modificazioni.

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 10 del 2014 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022), e successive modificazioni.


1. All'art. 6 della legge regionale n. 7 del 2021 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo le parole: «fra le categorie» sono inserite le seguenti: «o fra le aree» e le parole: «concorso interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico con riserva di posti, concorso interno o procedura comparativa»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La procedura comparativa di cui al comma 1 è disciplinata nel rispetto dei criteri della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale e del merito. Con regolamento, i comuni danno attuazione al presente comma.

1-ter. Per i comuni della provincia di Trento, in occasione della revisione degli ordinamenti professionali operata successivamente all'entrata in vigore del presente comma, gli accordi sindacali possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione provinciale vigente.».



Art. 4.

Modifica dell'art. 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e successive modificazioni.

1. Nell'art. 6-ter, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4, le parole: «e spetta per un massimo di dieci anni» sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati in euro 200.000,00 da dividersi in parti uguali tra le due Province autonome, si provvede, a decorrere dall'esercizio 2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5.

Aumento del contributo previsto dall'art. 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni.

1. A decorrere dall'anno 2023 il finanziamento previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 100.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 6.

Finanziamento degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere gli istituti di patronato nella loro sempre più complessa attività di consulenza e assistenza alla popolazione per l'accesso alla crescente molteplicità di prestazioni statali, regionali e provinciali in materia di previdenza, assistenza e lavoro, il contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5 (Legge regionale di stabilità 2021), e successive modificazioni è aumentato, a decorrere dall'anno 2023, di euro 500.000,00 annui, da dividersi in parti uguali fra i due ambiti provinciali.

2. In ragione della maggiore complessità e varietà delle prestazioni di cui al comma 1, lo stanziamento a favore degli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano, previsto dall'art. 1, comma 1-bis, del regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957,

n. 15 (Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152), e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L, e successive modificazioni, già comprensivo del 10 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 2023, di un ulteriore 10 per cento per i medesimi oneri.

3. Il contributo al finanziamento destinato agli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano previsto ai commi 1 e 2 è incrementato, per il 2023, di ulteriori euro 210.000,00 per l'attività svolta nell'anno 2022 a favore della Provincia autonoma di Bolzano, così come individuata con il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15 del 1957 e successive modificazioni, tenuto conto del 20 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo. Tale incremento è pari ad euro 244.320,00 per l'anno 2024, in relazione all'attività svolta per la Provincia di Bolzano nell'anno 2023, e ad euro 46.200,00 in relazione all'attività provinciale svolta nel 2024.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in complessivi euro 1.018.500,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 768.500,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2023, euro 1.052.820,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 802.820,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2024 ed euro 854.700,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 604.700,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2025, si provvede mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti». Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 tra le parole: «Il rapporto di lavoro del direttore» e le parole: «è regolato da un contratto di diritto privato» sono inserite le seguenti: «, in qualità di dirigente della azienda a tempo determinato»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il rapporto di lavoro del direttore è regolato, per la parte giuridica, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 35. Il trattamento economico è determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 35.»;



3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i direttori delle aziende in provincia di Bolzano, il trattamento economico è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, fatta salva l'assunzione di ulteriori incarichi. In tale ultimo caso, al direttore spetta un incremento della retribuzione di risultato, così come stabilito dai contratti collettivi.»;

b) il comma 1 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«1. La contrattazione collettiva è a livello provinciale; essa si svolge, per la provincia di Trento, nell'ambito del contratto del personale e della dirigenza del comparto autonomie locali, per la provincia di Bolzano nell'ambito del contratto del personale e della dirigenza del contratto collettivo di intercomparto e del contratto collettivo di compatto dei comuni, comunità comprensoriali e APSP.».

2. Per i direttori delle aziende in provincia di Bolzano, fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)» e successive modificazioni.

1. Nell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

«o-ter) legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 concernente l'intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.».

Art. 9.

Integrazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è integrato dei seguenti importi:

- a) 650.000,00 euro sull'esercizio 2024;
- b) 650.000,00 euro sull'esercizio 2025.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 650.000,00 per l'eserci-

zio 2024 ed in euro 650.000,00 per l'esercizio 2025, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 10.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni.

1. All'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
- b) nel comma 1-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2003, n. 4, concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)» e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 4 del 2003 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'art. 3, comma 1, le parole: «centri di mediazione» sono sostituite dalle seguenti: «centri per la giustizia riparativa,» e dopo le parole: «n. 274» sono inserite le seguenti: «e dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,»;

b) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Centro per la giustizia riparativa).
— 1. Tenuto conto della competenza in materia di giudici di pace e della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione mette a disposizione, per i servizi di giustizia riparativa del territorio e per le attività connesse, il proprio Centro per la giustizia riparativa. L'attività di tale centro è disciplinata con apposito regolamento regionale.».


TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 12.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2025 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Le



differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2022 di importo pari a 46 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2023, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;

b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Art. 14.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;

b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Art. 15.

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni, per quanto modificati.

Art. 16.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il 1 rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 25 luglio 2023

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(*Omissis*).

23R00293


LEGGE REGIONALE 25 luglio 2023, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026.

(*Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 1 del 27 luglio 2023, al Bollettino Ufficiale n. 30/2023 - Sez. Gen.*).

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).



HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione 2024-2026 -
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 366.020.818,82.

Art. 2.

*Bilancio di previsione 2024-2026 -
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 366.020.818,82.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2024-2026

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 25 luglio 2023

Il Presidente della Regione: FUGATTI

(Omissis).

23R00294

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 11.

Legge di manutenzione della disciplina dell'organizzazione e del lavoro alle dipendenze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 18/1996, 1/2000, 16/2010, 16/2021 e 22/2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 giugno 2023 n. S021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dall'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore generale»;

b) al comma 4 le parole «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale»;

c) il comma 5 è abrogato.



Art. 2.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 47 della legge regionale n. 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis* le parole «e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata»;

b) al comma 4-*bis* le parole «, b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «e b),».

Art. 3.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.».

Art. 4.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 16/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), le parole «in materia di personale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di funzione pubblica».

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2021

1. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), dopo la parola «mensile» è inserita la seguente:

«omnicomprensivo» e le parole «staff della Regione. Al commissario straordinario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzo proprio e delle altre spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base ai criteri applicati per i

dipendenti regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio della Regione».

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 16/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

b) i commi da 17 a 21 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a eccezione delle disposizioni di cui all'art. 2 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, della legge regionale n. 1/2000, come aggiunto dall'art. 3, si applicano alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

FEDRIGA

(Omissis).

23R00234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 031/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore



artigiano», in seguito testo unico, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota congiunta di data 2 dicembre 2022, prot. n. 47/2022, delle Associazioni di categoria più rappresentative del comparto artigiano a livello regionale (CNA Regionale FVG, Confartigianato imprese FVG e SDGZ URES) con la quale si chiede, tra l'altro, di modificare le spese ammissibili relative ad alcune linee contributive;

Preso atto della necessità di apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina relativa ad alcune linee contributive, anche alla luce delle richieste delle Associazioni di categoria del comparto artigiano, nonché di effettuare gli interventi di coordinamento normativo;

Visto il testo del «regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 242 di data 10 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserito il seguente: «3-bis) la data della prima fattura di acconto per le spese di cui alla lettera e bis);».

Art. 3.

Modifiche all'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. La lettera b-ter) del comma 3 dell'art. 29-bis del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituita dalla seguente: «b-ter) la personalizzazione dei software in uso presso l'impresa volta ad introdurre nel processo aziendale le innovazioni di cui al comma 2, di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Il comma 4 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente: «4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente e anche nel caso in cui lo stesso sia già stato oggetto di finanziamento, a condizione che l'iniziativa sia diretta ad una sostanziale modifica di quanto precedentemente finanziato. In ogni caso le modifiche per cui si chiede il finanziamento devono essere dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 75-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 75-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserita la seguente: «e-bis) acconti relativi ad eventi fieristici programmati, per la partecipazione ai quali viene richiesto il pagamento anticipato;».

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012.


Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

23R00235



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 033/Pres.

Regolamento per l'assegnazione agli Enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che al comma 1 prevede che la Regione possa dotare i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso gli immobili elencati al medesimo comma 1;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2021, ai sensi del quale il regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la rendicontazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 26 gennaio 2023 di approvazione in via preliminare del «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5/2021, il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 gennaio 2023 ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Regolamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 3 febbraio 2023 di approvazione in via definitiva del «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 3 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/2021, le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso:


- a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) condomini per le parti comuni;
- c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
- d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
- e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

Art. 3.

Enti locali beneficiari

1. Gli enti locali beneficiari sono:

- a) i Comuni singoli;
- b) i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali;



c) le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

2. È inammissibile la domanda di finanziamento presentata singolarmente da un Comune, qualora l'ente capofila di forme associative o la Comunità di cui al comma 1, lettere b) e c), abbia presentato domanda anche per il Comune medesimo.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di inammissibilità, gli enti locali interessati trasmettono, via PEC, al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, di seguito denominato Servizio competente, la domanda di finanziamento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante dell'ente capofila.

2. L'ente capofila delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), allega alla domanda copia della convenzione vigente al momento della presentazione della domanda, qualora non già in possesso del Servizio competente.

3. Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi documentazione o informazione si rendesse necessaria per l'istruttoria. Gli enti locali sono tenuti a fornire quanto richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano il modulo predisposto dal Servizio competente pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.

Art. 5.

Criterio per il riparto delle risorse

1. Le risorse sono assegnate agli enti locali nella misura massima corrispondente alla fascia di popolazione residente, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat, pubblicata nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza, e alla maggiorazione prevista per le forme associative e per i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, come di seguito indicato:

a) Fascia 1 - fino a 2500 abitanti - euro 7.000,00;

b) Fascia 2 - da 2501 a 5000 abitanti - euro 10.000,00;

c) Fascia 3 - da 5001 e 10000 abitanti - euro 15.000,00;

d) Fascia 4 - da 10001 e 22100 abitanti - euro 35.000,00;

e) Fascia 5 - da 22101 e 50000 abitanti - euro 70.000,00;

f) Fascia 6 - da 50001 e 80000 abitanti - euro 100.000,00;

g) Fascia 7 - da 80001 e 110000 abitanti - euro 150.000,00;

h) Fascia 8 - oltre 110000 abitanti - euro 200.000,00;

i) Fascia A - Comuni ad alto flusso turistico con popolazione superiore a 5 mila abitanti - euro 30.000,00.

2. L'importo spettante ai sensi del comma 1 è aumentato nella misura del:

a) 20 per cento per le forme associative che non ricomprendano i Comuni indicati alla lettera b);

b) 30 per cento per i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, anche in forma associata.

3. In caso di insufficienza dello stanziamento del bilancio a garantire gli importi indicati al comma 1, gli stessi sono ridotti proporzionalmente a tutti gli enti richiedenti entro il limite del 30 per cento, fermo restando l'importo minimo di euro 7.000,00.

4. La richiesta di finanziamento non può superare gli importi corrispondenti a ciascuna fascia di popolazione residente nel Comune singolo o al totale della popolazione residente compresa nella forma associativa. Qualora la richiesta sia inferiore al massimale previsto, il finanziamento è rimodulato nella misura richiesta dall'Ente stesso.

Art. 6.

Concessione e liquidazione delle risorse

1. Entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda di finanziamento, il direttore del Servizio competente provvede con decreto al riparto delle risorse.

2. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle Autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza e comunicato ai beneficiari.

3. I contributi sono concessi dal Servizio competente entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Il finanziamento è liquidato:

a) in via anticipata nella misura del 50 per cento contestualmente al decreto di concessione;

b) a saldo contestualmente al decreto di approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Modalità di gestione del finanziamento

1. La gestione del finanziamento concesso agli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), è in capo al soggetto beneficiario.

2. Non è ammessa la gestione delle risorse in forma associata, qualora la domanda sia presentata da un Comune singolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Il bando emanato dagli enti locali per la concessione dei contributi a terzi riporta il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la dicitura «Iniziativa realizzata con il contributo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Art. 8.

Rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla concessione delle risorse, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il direttore del Servizio competente adotta il decreto di approvazione della rendicontazione.

Art. 9.

Revoca dei finanziamenti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei finanziamenti nei seguenti casi:

a) revoca totale per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1;

b) revoca totale in caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 7, comma 2;

c) revoca parziale nella misura del 20 per cento del finanziamento assegnato per mancato adempimento dell'obbligo dell'apposizione del logo di cui all'articolo 7, comma 3;

d) revoca totale per mancata rendicontazione delle risorse entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1.


2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 7/2000.

Art. 10.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9



(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019));

b) il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2021, n. 7 (Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)).

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2023, le domande degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 1, sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5/2021, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 037/Pres.

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 in attuazione dell'articolo 12, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 5745 del 3 agosto 2022 di adozione, da parte della Commissione europea, del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, codice CCI 2021TC16RFCB034;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale 26 agosto 2022, n. 1242, con la quale si è preso atto della decisione di esecuzione C(2022) 5745 del 3 agosto 2022 ed è stato adottato in via definitiva il Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027;

Visto l'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023) che prevede che le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 siano disciplinate con regolamento regionale;

Ritenuto di adottare le disposizioni attuative del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia Slovenia 2021-2027, al fine di dare avvio a tutte le attività previste dal programma;

Visto l'allegato A recante «Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali» alla deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2022, n. 1549 (di seguito: declaratoria);

Considerate le competenze attribuite alla Direzione centrale finanze, come descritte dall'art. 15 della suddetta declaratoria, in particolare al comma 1, lettera v, in base alla quale la direzione medesima «opera come autorità di gestione del Programma di cooperazione territoriale Italia-Slovenia»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 174;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 in attuazione dell'art. 12, comma 24, della legge regionale 28 di-



cembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 in attuazione dell'art. 12, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023)

(Omissis)

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 5745 del 3 agosto 2022, in attuazione dell'art. 12, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (legge di stabilità 2023).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) Autorità di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 (di seguito Programma) secondo quanto stabilito dall'art. 46 del regolamento (UE) 2021/1059 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di supporto esterno) - e dagli articoli 72, 73, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

b) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile della funzione contabile di cui all'art. 47 del regolamento (UE) 2021/1059 tra i cui compiti, elencati all'art. 76, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 74, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2021/1060, rientrano la redazione e presentazione delle domande di pagamento alla Commissione e i pagamenti effettuati ai *partner* capofila;

c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2021/1059, che svolge le funzioni previste degli articoli 22 e 30 del medesimo regolamento e, in particolare, accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato di sorveglianza partecipa la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) Beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, che partecipa ad un progetto approvato in qualità di beneficiario principale o di beneficiario *partner*, ai sensi dell'art. 2, n. 9, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2021/1060 o di beneficiario unico, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 3.

Compiti del Comitato di sorveglianza

1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) 2021/1059 il Comitato di sorveglianza esamina:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

b) tutte le questioni che incidono sulla *performance* del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione *ex ante* elencati all'art. 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'art. 59, paragrafo 1, di tale regolamento;

d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;

e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;

g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.

2. Ai sensi degli articoli 22 e 30 del regolamento (UE) 2021/1059 il Comitato di sorveglianza approva:

a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, del regolamento 2021/1059, fatto salvo l'art. 33, paragrafo 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento (UE) 2021/1060;

b) la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;

c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;

d) le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'art. 19, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1059;

e) la relazione finale in materia di *performance*.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 22, della legge regionale n. 22/2022, con riferimento alla partecipazione dell'amministrazione regionale in qualità di beneficiario, autorizza, su proposta dell'assessore competente, la partecipazione ai bandi in qualità di beneficiario principale e alle proposte progettuali in qualità di beneficiario *partner* da presentare a valere sui bandi di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*.

2. Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento a cui partecipa la regione, la giunta regionale può riservare le risorse di cui all'art. 12, comma 23, della legge regionale 22/2022.

Art. 5.

Contratto di finanziamento


1. Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, l'autorità di gestione stipula con il beneficiario principale o con il beneficiario unico il contratto di finanziamento sulla base del quale è concesso il contributo nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, in conformità alla decisione della Commissione europea C(2022) 5745 del 3 agosto 2022.

Art. 6.

Pubblicità

1. Gli avvisi per la selezione dei progetti e l'esito della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.

2. L'autorità di gestione dà adeguata pubblicità alle attività relative al programma, mediante pubblicazione anche attraverso il sito *web* del Programma www.ita-slo.eu e il portale Europa FVG nonché attraverso altre forme di comunicazione multimediale.



Art. 7.

Irregolarità e recuperi

1. In conformità all'art. 52 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1059, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale o dal beneficiario unico vengono rimborsati all'autorità di gestione dallo Stato membro nel cui territorio ha sede il *partner* in questione e, se del caso, di un GECT dallo Stato dove il GECT è registrato.

2. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal Programma Interreg.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

23R00237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 038/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 69/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 di «Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa», che ha delineato il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale;

Visto in particolare l'art. 13, il quale, alla lettera *g*) del comma 1, annovera il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione tra i controlli interni dell'Amministrazione regionale;

Visto in particolare l'art. 27 della medesima legge regionale 1/2015, il quale, per le finalità di vigilanza sul patrimonio regionale, istituisce il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione con ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili; Atteso che ai commi 1 e 2, dell'art. 27 della medesima legge regionale n. 1/2015, è previsto che il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un apposito regolamento il quale:

a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;

b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre gli agenti contabili al primo anno di assunzione dell'incarico;

c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

d) disciplina le procedure per l'esercizio delle attività di controllo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il «Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all'art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi della Amministrazione regionale» approvato con proprio decreto 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti» con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nelle more della definizione, con norma di attuazione dello Statuto regionale, delle relative modalità di applicazione;


Visto il proprio decreto 23 marzo 2017 n. 069/Pres. che ha emanato il «Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)»; Ritenuto di dover apportare alcuni correttivi al testo del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 69/2017., resisi necessari dall'applicazione pratica dello stesso;

Considerato che il citato Regolamento prevede all'art. 6 (Campionamento) che l'arrotondamento del risultato relativo al numero dei soggetti ispezionati, applicando la percentuale prevista al campione estratto, avvenga sempre all'unità inferiore e questo ha comportato che il numero di ispezioni da effettuarsi fosse spesso per alcune tipologie pari a zero;

Evidenziato che tale problematica può essere superata sostituendo all'arrotondamento per difetto l'arrotondamento matematico al numero intero, che prevede il troncamento all'unità inferiore per decimali fino al 4 e l'arrotondamento all'unità superiore per i decimali superiori al 4;

Vista la delibera della Giunta regionale di data 19 giugno 2020, n. 893 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);



Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme delibera della Giunta regionale n. 258 del 10 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 69/2017», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 69/2017

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 69/2017

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2017, n. 069/Pres., recante Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «con arrotondamento all'intero inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «con arrotondamento matematico»;

b) al comma 6, le parole: «con arrotondamento all'intero inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «con arrotondamento matematico»;

c) al comma 10, le parole: «con arrotondamento all'intero inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «con arrotondamento matematico».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2023, n. 039/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), di seguito legge;

Considerato che l'art. 6 della legge:

a) ai commi 1 e 2, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, prevede il riconoscimento, in regime di aiuti *de minimis* e per un ammontare che annualmente non può eccedere l'ammontare di 5.000 euro, di incentivi a favore dei datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, per la realizzazione dei seguenti interventi:

1. redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;


2. organizzazione di *recruiting day* in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

3. partecipazione a *career day* presso fiere o università;

4. organizzazione di *open day* aziendali;

b) al comma 3, prevede che con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di incentivo, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'art. 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)» e ritenuto di emanarlo;



Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 17 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'art. 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'art. 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 3 giugno 2021, n. (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2021, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale.

Art. 2.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 i seguenti datori di lavoro privati, operanti sul territorio regionale:

- a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni;
- b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 possiedono i seguenti requisiti:

- a) avere sede principale o sede secondaria o unità locale sul territorio regionale e operare sul territorio regionale;
- b) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

c) rispettare la normativa in materia previdenziale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), salvo che le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;

e) avere già attivato a favore dei propri dipendenti, alla data di presentazione della domanda di incentivo, misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari.

Art. 3.

Interventi e spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 gli incentivi sono concessi per la realizzazione dei seguenti interventi, aventi la finalità di cui all'art. 1:

a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2021;

b) organizzazione di *recruiting day* in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 16 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

c) partecipazione a *career day* presso fiere o università;

d) organizzazione sul territorio regionale di *open day* aziendali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono ammissibili ad incentivo, fino ad un massimo del 100 per cento, le spese correnti sostenute per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei costi del personale del soggetto richiedente, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di spese:

a) spese di pubblicità dell'iniziativa;

b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione e della realizzazione dell'iniziativa;

c) rimborsi per spese di viaggio e pernottamento.

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia detraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

5. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda di incentivo fino al termine di cui all'art. 8, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1.

Art. 4.

Ammontare degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 9/2021 l'ammontare degli incentivi non può eccedere annualmente, per il singolo datore di lavoro richiedente, l'importo di 5.000 euro.


2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, indicati nel piano di copertura di cui all'art. 6 comma 6, lettera c), l'ammontare dell'incentivo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.

3. Gli incentivi sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità fino a concorrenza dell'ammontare totale delle spese ammissibili, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 2 e nel rispetto della regolamentazione sul cumulo prevista dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti in regime *de minimis*.

Art. 5.

Regime di aiuto de minimis

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 9/2021 gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto *de minimis* nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli



107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che l'importo massimo concedibile ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il datore di lavoro richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. Qualora l'importo dell'incentivo spettante superi il massimale disponibile per il datore di lavoro richiedente a titolo di aiuto *de minimis* al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'impresa. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Ciascun datore di lavoro privato presenta esclusivamente, per ciascun anno civile, una sola domanda di incentivo, che ha ad oggetto una o più delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

2. Il termine finale per la presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato perentoriamente al 30 giugno di ogni anno civile.

3. La domanda di cui al comma 1 è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo informatico a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), secondo le istruzioni di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

4. La modulistica e le istruzioni a supporto della predisposizione e della presentazione della domanda di cui al comma 3 attraverso l'applicativo informatico sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

5. È inammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

6. Le domande di cui al comma 1 contengono:

a) la relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede l'incentivo;

b) il prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere, distinte in base alle tipologie di spesa, corredato dei relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta;

c) il piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati;

d) la dichiarazione prevista all'art. 5 comma 2, ai fini della concessione del contributo, a titolo di aiuto *de minimis*, per attestare le informazioni totalmente o parzialmente non rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;

e) l'eventuale dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che l'imposta dell'IVA non è deducibile;

f) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 7.

Istruttoria e concessione

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite l'applicativo informatico.

3. Conclusa l'istruttoria, la Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede alla concessione dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il provvedimento di concessione dell'incentivo prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «*de minimis*» ai sensi della normativa europea di cui all'art. 5.

Art. 8.

Rendicontazione ed erogazione

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda di cui all'art. 6, comma 1.

2. Il beneficiario presenta al Servizio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui al comma 1, la documentazione di rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 41-bis oppure 43 della legge regionale n. 7/2000, unitamente ad una relazione illustrativa sugli interventi realizzati.

3. Non sono riconosciute spese eccedenti il prospetto analitico di cui all'art. 6, comma 6, lettera b). Entro il limite dell'importo oggetto di concessione, è consentita la compensazione fra le diverse tipologie di spesa ammissibili ricomprese nel prospetto medesimo.

4. I titoli di spesa, fatture e ogni altro documento considerato valido a fini fiscali, rilevanti ai fini del comma 2, hanno una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine indicato al comma 2 e sono strettamente legati alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo e quietanzati per l'intero importo.

5. Il Servizio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

6. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

7. Il Servizio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, procede entro sessanta giorni all'erogazione dell'incentivo.

Art. 9.

Revoca

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 il Servizio competente procede alla revoca del contributo qualora gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro il termine previsto dall'art. 8, comma 1 o qualora il beneficiario non presenti la documentazione richiesta entro il termine previsto dall'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.


Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00239



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 15 settembre 2022, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 Ordinario del 20 settembre 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni la parola «diciannove» è sostituita dalla seguente: «venti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo il numero 18-*bis*), del comma 1, dell'art. 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: «18-*ter*) Direzione regionale "Turismo."»

Art. 3.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo il paragrafo «Direzione regionale per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale» è inserito il seguente:

«DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Provvede al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e successive modifiche e delle finalità di cui alla medesima legge. In particolare, svolge le funzioni indicate di seguito.

Adotta il piano triennale per lo sviluppo del turismo degli interventi con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive.

Attua gli interventi riservati alla regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, definisce e attua specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica.

Valorizza il sistema turistico regionale e promuove le manifestazioni e le iniziative atte a stimolare i flussi turistici.

Promuove e valorizza, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali.

Coordina e svolge funzioni di indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l'autonomia degli enti locali.

Elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea e da leggi statali.

Cura i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici.

Svolge attività volte ad agevolare l'accesso al credito delle imprese turistiche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituti di credito.

Determina i requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive.

Esercita le funzioni connesse all'attuazione della legge regionale n. 2/2017 e successive modifiche relativamente alla Rete dei Cammini del Lazio.


Esercita le funzioni amministrative concernenti le associazioni pro-loco e le associazioni e altri enti senza scopo di lucro operanti nel settore turistico; coordina gli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale e individua le aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano triennale per lo sviluppo del turismo.

Controlla la qualità dei servizi anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia e adotta la carta del turista.

Coordina la raccolta dei dati per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale. Raccoglie ed elabora i dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale. Elabora un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società *in house providing* partecipate dalla regione.

Svolge le funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche afferenti all'Osservatorio regionale del turismo.

Provvede alla pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della regione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in possesso dei requisiti di legge.



Cura l'organizzazione dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso servizi di informazione e accoglienza turistica.

Collabora alla definizione e all'attuazione di programmi di formazione professionale e di qualificazione degli operatori e degli addetti al turismo, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, nonché con gli enti, le istituzioni e le associazioni di categoria.

Esercita le funzioni amministrative concernenti le professioni turistiche ai sensi della legge regionale n. 50/1985 e successive modifiche e i direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo ai sensi dell'art. 35-bis della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche. Valorizza le forme associative e le reti d'impresa tra privati nel settore turistico.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche», e nelle more dell'adozione dei relativi atti di organizzazione ai sensi del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, le strutture organizzative già istituite nell'Agenzia regionale del turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano, senza soluzione di continuità, nella Direzione regionale turismo e sono confermate le declaratorie delle competenze delle relative strutture in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13/2007 e successive modificazioni.

2. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede, ove necessario, alla novazione dei contratti del personale dirigenziale e alla assegnazione del personale non dirigenziale, senza soluzione di continuità.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° ottobre 2022.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 settembre 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00264

REGOLAMENTO 15 settembre 2022, n. 13.

Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 Ordinario del 20 settembre 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del regolamento regionale 1/2019

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 del r.r. 1/2019 dopo le parole: «dei trattamenti» sono inserite le seguenti: «*evidence based*».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del regolamento regionale 1/2019

1. Al comma 1 dell'art. 2 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «nel Lazio che» sono inserite le seguenti: «, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dai competenti servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva -TSMREE-,»;

b) le parole: «a modificare i comportamenti» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo».


Art. 3.

Modifica all'art. 3 del regolamento regionale n. 1/2019

1. Il comma 2 dell'art. 3 del r.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun professionista iscritto, in apposite sezioni dell'elenco, sono indicati:

- a*) il nome e il cognome;
- b*) i titoli di studio e la specifica formazione post laurea;
- c*) l'esperienza professionale acquisita, con indicazione della tipologia di trattamenti e dei programmi eseguiti e, nel caso di protocolli fondati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli previsti all'art. 5, comma 2;
- d*) l'indirizzo della sede in cui si eroga la prestazione;



- e) l'area territoriale di intervento, a scelta tra regionale, provinciale, distrettuale o comunale;
f) le informazioni di contatto.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2019

1. All'art. 4 del r.r. n. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco, pena l'inammissibilità della relativa domanda, devono possedere i seguenti titoli ovvero i titoli ad essi equipollenti o equiparati:

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica o Magistrale o diploma di laurea primo ciclo in: Medicina e chirurgia, Psicologia, Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria, Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, Educatore professionale sociosanitario, Terapista occupazionale);

b) Abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto dalla normativa di settore;

c) specifica formazione post laurea, conseguita presso enti di formazione, pubblici o privati, accreditati, relativa a programmi psicologici e comportamentali strutturati, «*Applied Behavior Analysis*» – ABA, «*Early Intensive Behavioral Intervention*» – EIBI, «*Early Start Denver Model*» – ESDM o a programmi educativi «*Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children*» – TEACCH o ad altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del bambino, per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana, quale almeno una delle seguenti:

- 1) diploma di specializzazione;
- 2) master universitario I livello;
- 3) master universitario II livello;
- 4) perfezionamento universitario;

5) corso di formazione con un numero di ore di frequenza in aula non inferiore a quaranta e di tirocinio pratico non inferiore a quattrocento. È considerato titolo preferenziale un corso di formazione che preveda un numero di partecipanti non superiore a 40 e il rilascio di almeno 30 crediti ECM o CFU;

d) expertise almeno triennale successiva al conseguimento dei titoli di cui alle lettere a),

b) e/o c), acquisita presso centri pubblici o presso centri privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale o presso centri privati specializzati nei trattamenti «*evidence based*» dei disturbi dello spettro autistico.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I professionisti che richiedono l'iscrizione all'elenco nel ruolo di supervisore o analista del comportamento di programmi ABA devono essere in possesso di almeno il titolo di master di II livello e 1500 ore di tirocinio super visionato.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono soddisfatti alla data di presentazione della relativa domanda.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2019

1. L'art. 5 del r.r. n. 1/2019 è sostituito dal seguente:


«Art. 5. (Modalità di iscrizione all'Elenco) — 1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i professionisti interessati presentano apposita domanda, redatta utilizzando la modulistica di cui agli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante del presente regolamento, sottoscritta con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e trasmessa tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria.

2. Nella domanda è specificato il possesso dei titoli, delle competenze e dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e, nel caso di interventi basati sul programma ABA, il ruolo rivestito dal professionista tra quelli di *tutor*, operatore o tecnico o *assistant*, supervisore o analista di comportamento. Alla domanda sono allegati il modulo per l'autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni di contatto di cui all'Allegato 2, il curriculum vitae in formato europeo, nonché copia del documento di identità, se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.

3. La Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria, anche avvalendosi di personale esperto in materia, esamina la domanda d'iscrizione entro novanta giorni dal suo ricevimento; detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora nel corso dell'istruttoria, si ravvedano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli stessi sono comunicati al professionista ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. Conclusa l'istruttoria della domanda, il relativo esito è comunicato al professionista interessato.

4. Il direttore della Direzione regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria di concerto con il direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale provvedono, con cadenza almeno annuale, all'aggiornamento dell'Elenco sulla base delle domande di iscrizione valutate con esito positivo. Gli aggiornamenti dell'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

5. I professionisti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente in materia di



salute e integrazione sociosanitaria, entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione o aggiornamento relativi ai titoli ed ai requisiti autocertificati nella domanda d'iscrizione, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.

6. La modulistica di cui al comma 1, laddove necessario, può essere modificata o aggiornata con determinazione dal direttore regionale competente in materia di salute e di integrazione sociosanitaria adottata di concerto con il direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.

Art. 6.

Modifica all'art. 6 del regolamento regionale 1/2019

1. L'art. 6 del r.r. n. 1/2019 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 7 del regolamento regionale 1/2019

1. Al comma 1 dell'art. 7 del r.r. 1/2019 dopo le parole: «e integrazione sociosanitaria» sono inserite le seguenti: «di concerto con il direttore della Direzione competente in materia di inclusione sociale».

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2019

1. All'art. 10 del r.r. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di prima valutazione del minore e qualora non sia stato ancora nominato, in sede di unità valutativa multidimensionale è individuato, il «*case manager*», quale punto di riferimento per la famiglia e per gli altri soggetti coinvolti e che svolge anche la funzione di referente per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nella realizzazione del progetto di assistenza individuale comprensivo della misura di sostegno di cui all'art. 8.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In sede di valutazione multidimensionale, viene indicata la tipologia di intervento maggiormente appropriata al caso, in relazione all'età del minore, al quadro diagnostico, alla diagnosi funzionale e al progetto terapeutico riabilitativo predisposto dal TSMREE. La famiglia, per realizzare detto intervento anche attraverso la misura di sostegno di cui all'art. 8, sceglie un professionista iscritto nell'Elenco di cui all'art. 3. Per i programmi fondati sull'*Applied Behaviour Analysis* - ABA il tutor, il tecnico o operatore o *assistant* sono assistiti da un supervisore o analista del comportamento. I dati relativi al professionista scelto sono registrati nel progetto di assistenza individuale del minore.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'unità di valutazione multidimensionale comunica l'importo della misura di sostegno, integrata al piano di assistenza individuale dei beneficiari, all'Ufficio di piano del distretto sociosanitario che predispone l'elenco delle domande ammesse alla misura di sostegno.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 1/2019

1. Al comma 1 dell'art. 11 del r.r. n. 1/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «avviso di cui all'art. 10.» sono inserite le seguenti: «È ammessa la documentazione fiscale rilasciata da professionisti iscritti all'Elenco di cui all'art. 3 ovvero da centri qualificati presso cui gli stessi operano.»;

b) dopo le parole: «richiesta di contributo alle spese.» sono inserite le seguenti: «Non sono comunque ammesse a contributo le spese per le quali siano stati concessi altri contributi pubblici.».

Art. 10.

Modifica all'art. 5 del regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16

1. Al comma 2 dell'art. 5 del r.r. 16/2020 le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate dalle famiglie nell'anno 2021 ritenute dai Comuni ammissibili, ma non finanziabili in quanto i professionisti non erano risultati iscritti nell'Elenco sono ammesse a liquidazione:

a) previa rendicontazione presentata agli uffici comunali competenti entro il 31 gennaio 2022;

b) in base alla disponibilità economica dei Comuni.

2. La validità dell'Elenco relativo all'anno 2021 è prorogata fino alla data di pubblicazione dell'Elenco relativo all'anno 2022, nel quale sono comunque inseriti i professionisti idonei nell'anno 2021.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 settembre 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

23R00265



REGOLAMENTO 17 ottobre 2022, n. 14.

Modifiche al regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) concernente l'albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza.)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 Ordinario del 18 ottobre 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) avere nello Statuto, da almeno cinque anni, gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e e perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla congruità della percentuale di risorse destinate in bilancio;»

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) avere una consolidata, comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza di genere, con particolare riguardo alla gestione delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche;

b-ter) avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul contrasto della violenza di genere ed utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 dopo le parole «organismi esterni» sono inserite le seguenti: «e di figure esperte con comprovata esperienza nel campo».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 le parole «, entro

e non oltre la data del 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività di gestione delle strutture antiviolenza svolta nell'anno solare precedente» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione di cui all'articolo 6-bis».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 6-bis nel regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9

1. Dopo l'articolo 6 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

Monitoraggio

1. Le organizzazioni che gestiscono le strutture anti-violenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 4/2014 e successive modifiche inviano alla Regione una relazione semestrale sulle attività svolte che descriva anche il percorso di accompagnamento delle donne prese in carico e inseriscono nel sistema informativo regionale LARA, con cadenza mensile, i dati richiesti al fine del monitoraggio di cui al comma 2.

2. Al fine di un monitoraggio integrato, la Regione predispose un piano per la verifica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate e finanziate, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale LARA.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino all'effettivo trasferimento dei dati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si intende soddisfatto con l'iscrizione nei registri e negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali.»

Art. 6.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 17 ottobre 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00266



REGIONE SICILIA

LEGGE 18 aprile 2023, n. 4.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 17 del 21 aprile 2023)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma in materia di pagamento della tassa automobilistica

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2023».

Art. 2.

Modifica di autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. L'autorizzazione di spesa della Missione 7, programma 1, capitolo 474102, di cui al comma 3 dell'articolo 118, Tabella 1, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di euro 45.298,58. Ai relativi oneri, per l'esercizio finanziario medesimo, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215704.

Art. 3.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia
FALCONE



MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-035) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 9 0 2 *

€ 2,00

